

La procedura per aderire alla voluntary disclosure

di Ennio Vial e Vita Pozzi

Introduzione

L'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.

In particolare, con il comma 1 viene modificato il D.L. n. 167/1990 relativo al monitoraggio fiscale, introducendo gli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di favorire l'emersione ed il rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.

Con il successivo comma 2 è inoltre estesa la procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La procedura di collaborazione volontaria risponde alla necessità di promuovere, attraverso l'adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.

La C.M. n.10/E/2015 precisa inoltre che la procedura, distinguendosi da strumenti con analoghe finalità adottati in passato, in particolare con riferimento agli investimenti ed alle attività illecitamente costituite o detenute all'estero, costituisce una concreta possibilità per rientrare nella legalità, in un contesto che vede l'evasione fiscale ed in particolare i fatti di frode perseguiti con sempre maggiore determinazione ed incisività.

Ambito di applicazione

L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4 co. 1 D.L. n. 167/1990 (ossia il quadro RW¹), commessa fino al 30 settembre 2014, può (è una facoltà) avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione:

- delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi;

¹ Il modulo RW deve essere compilato dalle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del tuir fiscalmente residenti in Italia.

- per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap e di iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

E' prevista quindi la possibilità di sanare sia la mancata segnalazione degli investimenti nel quadro RW, sia gli eventuali redditi non dichiarati connessi o non connessi a tali attività estere.

Per aderire alla procedura il contribuente deve:

1. indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria mediante presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero (voluntary internazionale²), anche indirettamente o per interposta persona, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP dei contributi previdenziali, dell'IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero (voluntary nazionale);
2. versare le somme dovute in base invito di cui art. 5, co. 1, d.lgs. 218/1997 entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 entro il termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 472/1997 senza avvalersi della compensazione.

N.B.

Si devono considerare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 comma 1.

Ci si domandava se fosse possibile il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.

La C.M. n. 10/E/2015 ha precisato che la procedura è la seguente:

1. l'Agenzia inoltra l'invito di cui all'art. 5 del d.lgs. 218/1997;

² Si devono fornire tutti i documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo.

2. il contribuente può accettare integralmente quanto indicato nell'invito e pagare le somme ivi indicate; si ottiene la riduzione delle sanzioni ad un sesto;
3. diversamente, nel caso in cui il contribuente ritenga di non dover accettare in toto quanto contenuto nell'invito può presentarsi al contraddittorio, a conclusione del quale potrà sottoscrivere un atto di adesione restando applicabili le sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

In sostanza, il contribuente deve:

1. dichiarare tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero e i maggiori imponibili non dichiarati per i periodi di imposta ancora accertabili;
2. versare le imposte e le sanzioni.

Il versamento può essere eseguito:

- in unica soluzione;
- ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo.

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Se non si versano le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona.

L'Agenzia notifica, anche in deroga ai termini notifica, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

N.B.

Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare le omissioni commesse fino al 30 settembre 2014 anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 comma 1 del D.L. 167/1990 (coloro che sono soggetti al monitoraggio fiscale) e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

Alcuni esempi sono il frontaliero che non deve compilare il modulo RW o il soggetto che ha compilato il quadro RW ma non ha dichiarato i relativi redditi.

Interposizione e disponibilità

Può avvalersi della procedura anche il contribuente che detiene attività all'estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere.

Alcune ipotesi sono le seguenti:

1. società localizzata in Paese fiscalità privilegiata non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale; in tal caso ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio;
2. trust interposti³;
3. polizza con procura.

La procedura può riguardare anche attività illecitamente detenute all'estero cointestate a più soggetti o nella disponibilità di più soggetti. In tal caso, l'istanza deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di propria competenza.

La richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, quindi, deve essere presentata in maniera autonoma e distinta dai cointestatari e produrrà effetti, al perfezionarsi della stessa, solo nei confronti dei singoli richiedenti.

A tale fine, si evidenzia che l'articolo 5-quinquies comma 9 del decreto legge n. 167/1990 prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si consideri, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

³ Con specifico riferimento al trust, si ricorda che questo viene considerato interposto, in buona sostanza, ogni volta che le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari.

I periodi di imposta accertabili

Esaminiamo quali sono i periodi ancora accertabili.

Si vedano le seguenti tabelle di sintesi.

PAESI	VIOLAZIONI	ANNI RILEVANTI
White list	Quadro RW (5)	2009-2013
	<u>Redditi non dichiarati:</u>	
	infedele dichiarazione (4)	2010-2013
	omessa dichiarazione (4+1)	2009-2013
	<u>Violazione penale:</u>	
	infedele dichiarazione (4+4)	2006-2013
	omessa dichiarazione (5+5)	2004-2013

Black list con accordo	Quadro RW (5)	2009-2013 milleproroghe
	<u>Redditi non dichiarati:</u>	
	<i>infedele dichiarazione (4)</i>	<i>2010-2013</i>
	<i>omessa dichiarazione (4+1)</i>	<i>2009-2013</i>
	<u>Presunzione di redditività⁴:</u>	
	<i>infedele dichiarazione (4)</i>	<i>2010-2013</i>
	<i>omessa dichiarazione (4+1)</i>	<i>2009-2013</i>
	<u>Violazione penale:</u>	
	<i>infedele dichiarazione (4+4)</i>	<i>2006-2013</i>
		<i>omessa dichiarazione (5+5)</i>

4 Art.12 c.2 del D.L. 78/2009: “In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4.5.1999 (black list residenza persone fisiche) e D.M. 21.11.2001 (black list CFC) senza tener conto delle limitazioni ivi previste in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del D.L. 167/1990 ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 sono raddoppiate.”

		Quadro RW (5 +5)	2004-2013
Black accordo	list senza	<u>Redditi non dichiarati:</u>	
		<i>infedele dichiarazione</i>	
		(4)	2010-2013
		<i>omessa dichiarazione</i>	
		(4+1)	2009-2013
		<u>Presunzione _____ di</u>	
		<u>redditività:</u>	
		<i>infedele dichiarazione</i>	
		(4+ 4)	2006-2013
		<i>omessa dichiarazione</i>	
(5+5)	2004-2013		
<u>Violazione penale:</u>			
<i>infedele dichiarazione</i>		2006-2013	
<i>omessa dichiarazione</i>		2004-2013	

Preclusione

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 comma 1 abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo.

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria (esempio eredi, consolidato fiscale) o da soggetti concorrenti nel reato.

La C.M. n. 10/E/2015 precisa che non ostano all'accesso alla procedura:

- le richieste di indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 32, comma 1 numero 7), del d.P.R. n. 600 del 1973;
- gli avvisi bonari ex art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973;
- gli avvisi di accertamento se l'istruttoria è chiusa o l'accertamento è definito.
- le annualità non oggetto di indagine.

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Effetti della procedura

I riflessi penali

Oltre ai benefici in termini di sanzioni amministrative, nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria è prevista, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l'esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3), dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5), omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis) e omesso versamento di IVA (articolo 10-ter).

La non punibilità non copre tutte le fattispecie penali tributarie ma solo quelle dichiarative ed omissive espressamente individuate dalla norma e soltanto con riguardo a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse.

La procedura copre anche il reato di riciclaggio e autoriciclaggio.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

Casistica	Norma	Copertura
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 2 D.Lgs. 74/2000	SI
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 3 D.Lgs. 74/2000	SI
Dichiarazione infedele	Art. 4 D.Lgs. 74/2000	SI
Omessa dichiarazione	Art. 5 D.Lgs. 74/2000	SI
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 8 D.Lgs. 74/2000	NO
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Art. 10 D.Lgs. 74/2000	NO
Omesso versamento di ritenute certificate	Art. 10 bis D.Lgs. 74/2000	SI
Omesso versamento di IVA	Art. 10 ter D.Lgs. 74/2000	SI
Indebita compensazione	Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000	NO
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Art. 11 D.Lgs. 74/2000	NO
Riciclaggio	Art. 648 bis codice penale	SI
Autoriciclaggio	Art. 648 ter codice penale	SI

La riduzione delle sanzioni

Stante l'eccezionalità della procedura di collaborazione volontaria, fondata sul principio di spontaneità della condotta del contribuente che richiede di aderire alla stessa, il legislatore ha previsto specifici effetti premiali relativamente alla applicazione in misura ridotta delle sanzioni tributarie, in materia sia di monitoraggio fiscale che di omessa o infedele dichiarazione di maggiori imponibili. Si veda la seguente tabella che riguarda le sanzioni relative alla mancata segnalazione degli investimenti nel quadro RW.

	Sanzioni ridotte alla metà	Sanzione	Sanzioni ridotte di un quarto	Sanzioni
1) Attività trasferite in Italia, UE o SEE	SI	1,5% o 3%	-	-
2) Attività già in un paese white list	SI	1,5% o 3%	-	-
3) Autorizzazione dell'intermediario estero a trasmettere le info all'Amministrazione finanziaria italiana	SI	1,5% o 3%	-	-
4) Le attività estere rimangono in un paese black list	-	-	Riduzione di un quarto delle sanzioni	2,25% o 4,50%
5) Altri casi	-	-	Riduzione di un quarto delle sanzioni	2,25% o 4,50%

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 comma 1 è definito ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs.18 dicembre 1997 n. 472.

Per le violazioni del modulo rw si può ottenere una ulteriore riduzione delle sanzioni ad un terzo ai sensi del citato articolo 16.

Si propone il seguente esempio.

Si ipotizzi un contribuente che intenda regolarizzare un conto corrente di 1.000.000 di euro posseduto in un Paese non black list nel SOLO periodo di imposta 2012.

Si suppone che egli abbia regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi UNICO 2013.

Dal punto di vista delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale:

1. la sanzione del 3% viene ridotta del 50% è pari all'1,50%;
2. attraverso la definizione dell'atto di contestazione, tale sanzione diventa $1,50\% : 3 = 0,50\%$. Pertanto, la sanzione dovuta è $1.000.000 \times 0,50\% = 5.000$.

Si ricorda come ai sensi del comma 7 dell'articolo 5-quinquies, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista (6%) nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria nei c.d. Paesi black list, è fissata al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE.

Analizziamo la riduzione delle sanzioni in ipotesi di voluntary nazionale.

		Sanzione base	Sanzioni ridotte di un quarto
Infedele dichiarazione	Italia	100%	75%
	Eestero	133%	99,75%
	Presunzione di redditività black list	200%	150%

		Sanzione base	Sanzioni ridotte di un quarto
Omessa dichiarazione	Italia	120%	90%
	Eestero	160%	120%
	Presunzione di redditività black list	240%	180%

La procedura di collaborazione volontaria prevede poi che le sanzioni di cui all'art. 1 del DLgs. 471/97 possano essere ulteriormente ridotte:

1. a un sesto in caso di adesione all'invito al contraddittorio (art. 5 co. 1-bis del DLgs. 218/97);
2. ad un terzo in caso di istanza di accertamento con adesione.

Gli eredi

Gli eredi non rispondono delle sanzioni imputabili al de cuius sia sotto il profilo delle imposte che sotto quello dell'RW.

Essi rispondono:

1. per le imposte sui redditi per gli anni ancora accertabili riferite al de cuius;
2. per le imposte e relative sanzioni sulle violazioni commesse in prima persona dagli stessi eredi POST MORTE del de cuius;
3. per le sanzioni relative all'RW non compilato dagli eredi fino al 2013.

Tassazione forfettaria

Su istanza del contribuente l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.

La tassazione forfettaria può essere applicata solo se la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta⁵ oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

N.B.

La tassazione forfettaria può essere adottata esclusivamente per regolarizzare le "attività finanziarie" ma non si estende ad altre attività diverse (per es. immobili).

L'opzione presenta profili di criticità.

Il primo tema da verificare è se il metodo forfettario possa essere applicato anche solo per alcuni periodi di imposta oppure se l'opzione debba necessariamente essere esercitata per tutti i periodi di imposta oggetto della voluntary.

La C.M. n. 10/E/2015 ha precisato che l'opzione, che si esercita barrando l'apposita casella nella richiesta di adesione alla procedura, è vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto di collaborazione volontaria internazionale. La norma, infatti, ha la finalità di semplificare la quantificazione della base imponibile e non già di permettere al contribuente di scegliere, anno per anno, il regime più conveniente.

L'opzione è quindi vincolante per tutti i periodi di imposta.

Si evidenzia che, per l'individuazione del momento temporale rilevante, la norma fa espresso riferimento alle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta.

Rileva, pertanto, esclusivamente il valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre di ciascun anno, non avendo alcun rilievo il possesso cessato in corso d'anno anche con riferimento al periodo d'imposta 2013, allorché gli obblighi di monitoraggio sono stati estesi anche alle attività detenute in corso d'anno.

Voluntary nazionale

Possono aderire alla voluntary nazionale anche i soggetti che non sono destinatari degli obblighi sul monitoraggio fiscale.

A tal fine devono:

- a. presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, apposita richiesta di accesso fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e

⁵ Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d'imposta si dovrà tener conto, per ciascuna attività, delle regole di valorizzazione ai fini della compilazione del quadro RW applicabili nello specifico anno di detenzione.

delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento;

b. effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 167/1990.

24 marzo 2015

Ennio Vial e Vita Pozzi